



TRIBUNALE DI PADOVA  
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[1] **DISPOSITIVO DI SENTENZA  
E CONTESTUALE MOTIVAZIONE**  
(Artt. 544 e segg., 549 c.p.p.)

~~121~~ **SENTENZA**  
A SEGUITO DI DIBATTIMENTO  
(Art. 567 c.p.p.)

IL GIUDICE

Dott. ssa [redacted] 0075

alla pubblica udienza del 16/02/2015  
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

Nei confronti di

[redacted] nato in VE [redacted] residente in Vi [redacted]  
[redacted] CADERO PRESENTE

Difeso da: Avv. Andrea FRANK, del Foro di Padova, d'ufficio

**IMPUTATO**

delitto di oltraggio a pubblico ufficiale p. e p. dagli artt. 81, 99 co. 3 e 341 bis c.p. perché  
offendeva l'onore ed il prestigio dell' [redacted] e [redacted] della  
Sezione Volanti di Padova, pubblici ufficiali che stava procedendo ad un controllo in quanto  
sprovvisto del patentino per la guida del ciclomotore su cui viaggiava, apostrofandoli con  
frasi ed epiteti quali "sb [redacted]"

In Padova il 16 settembre 2009  
Con recidiva specifica e reiterat.

N. 436/15	Reg.Sent
N.2014/001741	RG. Trib. Mo
N. 2009/015115	R.G. N.R.
Data del deposito 27/02/2015 il Canc. [redacted] 153 Alberto Guadagno	
Data di irrevocabilità	
N.	Reg.Esec.
N.	Campione penal
Scheda redatta il	

**MOTIVAZIONE**

[redacted] è stato citato a giudizio per rispondere del reato contestato in epigrafe, ovvero per aver offeso l'onore e il decoro dell'Assistente e dell'Assistente Capo [redacted], mentre erano impegnati in servizio di pattuglia nei pressi di Via Cadorna.

Come riferito dai testi di PG il giorno 16.09.2009 i due agenti, durante un normale servizio di controllo del territorio fermavano l'odierno imputato mentre si trovava in sella al proprio motociclo Piaggio Vespa 50 tg

Dalla documentazione esibita dal prevenuto risultava che lo stesso era privo di patente di guida e di copertura assicurativa del mezzo.

In particolare, considerato che gli accertamenti alla banca dati avrebbe impiegato diverso tempo gli agenti invitavano il [redacted] a seguirli in Questura.

A quel punto l'imputato iniziava ad inveire contro di loro ([redacted] e solo [redacted] e solo con molta fatica riuscivano a portarlo nei loro uffici.

Anche in Questura il [redacted] continuava col suo atteggiamento ostile tanto che, ad un certo punto, si denudava nel corridoio togliendosi il pannolone che gettava in corridoio.

Gli agenti, considerato lo stato di forte agitazione e i dolori lamentati dal [redacted] all'addome, chiedevano l'intervento del 118. All'atto della dimissione dal P.S. del giorno 17.09.2009 al [redacted] veniva riscontrato un graffio sull'avambraccio sinistro e nulla più.

Il [redacted] si sottoponeva ad esame sostenendo in realtà che gli agenti da subito avrebbero manifestato un atteggiamento violento e del tutto immotivato nei suoi confronti depositando delle fotografie verosimilmente scattate il giorno 18.09.2009. La Difesa dimetteva certificato P.S. del 18.09.2009 con diagnosi di ematomi all'arto superiore destro, arto diverso da quello refertato la sera precedente.

Alla luce di quanto sopra appare pertanto evidente la penale responsabilità dell'odierno imputato in ordine al reato ascritto.

Preliminarmente, si osserva che il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, previsto dal vecchio art. 341 c.p., è stato abrogato con legge n. 205/99 e successivamente reintrodotta, con legge 94 del 15 luglio 2009. Il nuovo reato richiede oltre all'offesa dell'onore o del prestigio del pubblico ufficiale, la occasionalità tra la

condotta delittuosa e il compimento dell'atto d'ufficio ovvero l'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale, il compimento dell'atto in luogo pubblico o aperto al pubblico e la necessaria presenza di più persone.

Sono pertanto presenti nel caso de quo tutti gli elementi richiesti dall'articolo contestato all'odierno imputato.

Innanzitutto l'espressione verbale del [redacted] appare obiettivamente offensiva del prestigio della pubblica amministrazione.

L'offesa ha riguardato sia le qualità morali del pubblico ufficiale che la sua dignità, con riferimento alla funzione pubblica esercitata, avendo messo in discussione anche il prestigio del pubblico ufficiale in relazione al ruolo che egli svolge all'interno dell'ente di appartenenza.

E' parimenti presente il nesso funzionale di contestualità tra l'offesa rivolta al pubblico ufficiale non solo a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, ma anche mentre questi compie un atto d'ufficio.

E' avvenuto in luogo pubblico e alla presenza di più persone.

In relazione a questo elemento torna utile un sintetico riferimento alla elaborazione dottrinale e giurisprudenziale con riguardo all'analogo concetto contenuto nella norma sulla diffamazione, che è pacificamente attestata sull'opinione che a tal fine sia sufficiente la presenza di almeno due persone.

La norma incriminatrice non richiede che la condotta offensiva abbia come diretti destinatari la pluralità di persone e tanto meno che il soggetto agente offenda l'onore ed il prestigio del pubblico ufficiale "comunicando con più persone". Ad avviso della scrivente "la presenza di più persone" deve essere intesa come prossimità spaziale, senza necessità di contatto fisico e di diretta visuale, e che di conseguenza è sufficiente la possibilità che da costoro, per il luogo in cui si trovano e per la consapevolezza che di ciò ne ha il soggetto agente, venga percepita l'offesa.

Alla luce di quanto premesso appare pertanto provata al di là di ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascritto.

Stimasi congrua, in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. la pena di mesi 1 e giorni 15 di reclusione.

I plurimi precedenti penali sono ostativi alla concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Si ritiene, però, di poter sostituire la pena detentiva con la corrispondente sanzione pecuniaria calcolata in €. 11.250,00 di multa in quanto si ritiene di attribuire alla sanzione sostitutiva richiesta un maggiore effetto rieducativo sull'imputato.


Infatti, nella valutazione in ordine all'applicazione di una sanzione sostitutiva s'impone al Giudice di considerare l'idoneità della sanzione al reinserimento sociale del condannato -per le cui determinazioni è necessario far ricorso ai criteri di cui all'art.133 c.p.- nonché il positivo giudizio prognostico concernente l'adempimento da parte dell'imputato delle prescrizioni imposte (art.58 L.689/81).

Alla condanna consegue il pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M**

**Visti gli artt. 533 e 535 cp**

dichiara

 responsabile in ordine al reato ascritto e lo condanna alla pena di mesi 1 e giorni 15 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

**Visto l'art. 53 L. 689/81**

dispone la sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria fissata in €. 11.250,00 di multa da corrispondersi mediante il pagamento di trenta rate mensili da €. 375,00 cadauna.

Padova 16.02.2015

Il Giudice

